

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
00000

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 121 - XX
del 30.10.2012

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria - Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di ottobre, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9,30 e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge, in sessione straordinaria di prima convocazione.
Alle ore 14,20 il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME e NOME	cifra indiv.	Pres	Ass	COGNOME e NOME	cifra indiv.	Pres	Ass
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) AIELLO Giovanni (Presidente)		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe (Vice Pres.)			X	16) VENERELLI Dario	2.568		X
4) GIULIANI Valentino (Cons.Anz.)	6.871	X		17) ZAPPONE Giovanni	2.414	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) DI MARIO Umberto	2.357		X
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) MINUTILLO Fabio	2.331	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) LAURETTI Lino	2.186	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616	X		22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	977	X	
11) PALMACCI Pietro	6.603	X		24) COCCIA Vincenzo			X
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n° 24 + 1 (Sindaco)
In carica n° 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri presenti n° 20
Consiglieri assenti n° 5

Sono presenti gli Assessori: Cerilli Paolo, Corradini Gianluca, D'Amico Gianni, Alla Rossano Marcuzzi Pierpaolo.

Sono assenti gli Assessori: De Gregorio Mariano Rosario, De Angelis Angelo,

Partecipa alla seduta il Segretario dr. Marco Raponi

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Oggetto: Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta anno 2012.

Si precisa che gli interventi relativi al presente argomento sono riportati nell'originale della deliberazione n. 120 del 30.10.2012, avendo, per accordo unanime, proceduto ad un unico dibattito.

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire, il **Presidente** sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Escono gli assessori Corradini, D'Amico e Alla.

La votazione riporta il seguente esito:

Presenti n. 20

Votanti n. 20

Favorevoli n. 20

Contrari n. (zero)

Astenuti n. (zero)

Presidente – Sottopone, altresì, all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività della presente delibera consiliare.

Il Consiglio approva all'unanimità.

e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- 1) gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- 3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;
- 4) il comma 12bis dell'art. 13 della Legge Nazionale n. 22 dicembre 2011 n. 214, che stabilisce "entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 174 del 10/10/2012: il quale recita: *al comma 12bis*, ultimo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

Considerato che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

c) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

d) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 - in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

e) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione - si applichino anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari della suddetta ipotesi;

h) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs. 504/92 ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale;

i) il Comune di Terracina risulta essere classificato parzialmente montano secondo l'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, e che pertanto sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e all'art. 9, comma 8 del D.lgs. 23/2011;

l) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le riduzioni ivi previste;

m) ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 19 settembre 2011, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Terracina ai sensi dell'art. 246 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 251 del richiamato D.Lgs, il quale prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

Rilevato che il successivo comma 2 stabilisce che la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Rilevato, inoltre, che il successivo comma 3 dispone che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

Visto il comma 4 del richiamato art. 251 che prevede il potere dell'ente dissestato di deliberare secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 17.10.2011, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Preso atto della nota del 05.03.2012 prot. 11159/I del Ministero dell'Interno, la quale chiarisce che ai fini dell'I.M.U., le aliquote, si rapportano al precedente gettito I.C.I., costituendo, anch'esse un'entrata tributaria e come tali negli enti in dissesto permane l'obbligo della determinazione dell'aliquota massima delle stesse;

Rilevato di non potersi avvalere, in considerazione della situazione di dissesto finanziario dell'Ente, della riduzione prevista dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per incrementare il funzionamento dell'Ente e l'erogazione dei servizi, stante la situazione di dissesto finanziario del Comune di Terracina e la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, di dover procedere alla determinazione delle aliquote nella misura massima consentita dalla normativa vigente ed in particolare:

- aliquota ordinaria 1,06 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nel punto successivo;

- aliquota ridotta 0,6 per cento da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D. Lgs. 23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), come modificato dal comma 3, lettera a) dell'art. 9 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- il comma 12bis dell'art. 13 della Legge Nazionale n. 22 dicembre 2011 n. 214, che stabilisce "entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 174 del 10/10/2012: il quale recita: al comma 12bis, ultimo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni vigenti;

Dato atto che la determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dai rispettivi responsabili del Servizio;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare reso in data 24.10.2012 ;

Vista la nota prot. 47170/U in data 10.10.2012, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 09.10.2012 ha preso visione e conoscenza della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito delle votazioni sopra specificate;

DELIBERA

1) Per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 di determinare le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria come di seguito riportato:

a) 0,6 per cento per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

b) 0,6 per cento per la ex casa coniugale in quanto ai sensi dell'art.4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, l'assegnatario della casa coniugale è titolare di un diritto reale di abitazione e pertanto è tenuto agli obblighi inerenti l'IMU anche se non proprietario dell'immobile;

c) 0,6 per cento per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

d) 1,06 per cento per l'unità immobiliare e sue pertinenze, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari e relative pertinenze;

e) 1,06 per cento per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale;

f) 1,06 per cento per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10);

g) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;

h) 1,06 per cento per terreni agricoli e incolti;

i) 1,06 per cento per tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti;

J) di applicare nella misura di €. 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto a) b) c);

k) che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

l) che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

m) di applicare la sola detrazione di Euro 200,00 anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; con l'esclusione della maggiorazione di €. 50,00 spettante ai figli di età inferiore a 26 anni;

2) al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di IMU alla definizione di "abitazione principale", di disporre, che per la ex casa coniugale, e per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili ricoverati in case di cura venga presentata un'autocertificazione da parte dei contribuenti interessati. Tale autocertificazione deve pervenire al Comune di Terracina entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e deve indicare gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove l'autocertificazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. La suddetta autocertificazione attestante il diritto, sarà valida fino ad eventuale successiva modificazione;

3) di abrogare ogni altro atto deliberativo incompatibile o confliggente con la presente deliberazione, per effetto del D.L. n. 201/2011;

4) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 la suddetta delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

6) di provvedere ad inviare, a cura del Dipartimento Finanziario, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7) di disporre, a cura del Dipartimento Finanziario, la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Enti Locali Dissestati presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di provvedere altresì, a cura del Dipartimento Finanziario, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

Quindi, visto l'esito della votazione resa per l'immediata eseguibilità del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta per l'anno 2012"

PARERE TECNICO


Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 25 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ada Nasti

D'ORDINE
IL CAPO SETTORE
Istruttore Direttivo Amm.vo
Maria Assunta MAIETTI




PARERE CONTABILE


Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 25 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ada Nasti





CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

"Settore Entrate, Patrimonio, Economato e Provveditorato"

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Oggetto: "Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta per l'anno 2012"

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, richiesto del parere tecnico sull'allegata proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole.

Terracina, li

 9 OTT 2012

Per il **DIRIGENTE**
(Dr.ssa Ada Nasti) t.a.

IL CAPO SETTORE
(Rag. Angelo Maragoni)



CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
“Settore Entrate, Patrimonio, Economato e Provveditorato”

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Oggetto: “Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta per l'anno 2012”

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto del parere tecnico sull'allegata proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole.

Terracina, li

9 OTT 2012

Per il DIRIGENTE
(Dr. ssa Ada Nasti) t.a.

IL CAPO SETTORE

(Maria Assunta Majetti)

Maria Assunta Majetti

R: Deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 30.10.2012

ufficio messi comunali [messi.comunali@comune.terracina.lt.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 13.12

A: consiglio.comunale

COMUNE DI TERRACINA
Ufficio Messi Comunali

REFERTA DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale Alla Nestore dichiara di aver pubblicato all'albo on line del Comune di Terracina dal 06/11/2012 per giorni 15 consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 69/2009 ,l'atto indicato in oggetto.

Terracina, 06/11/2012

-----Messaggio originale-----

Da: consiglio.comunale [<mailto:consiglio.comunale@comune.terracina.lt.it>]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 10.41

A: messi.comunali

Oggetto: Deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 30.10.2012

Si trasmette, in allegato, la deliberazione in oggetto citata, per la pubblicazione all'albo pretorio on line

Oggetto: Imposta Municipale Propria - Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

Presidenza del Consiglio

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Aiello

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 6 NOV 2012 sull'Albo Pretorio online del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 6 NOV 2012

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO COMUNALE~~
Nestore Alfa

LA SEGRETERIA GENERALE
Capo Settore Servizi Generali
e Gestione del Personale
Dott.ssa Maria Carolina Favola

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 OTT. 2012

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, 6 NOV. 2012

LA SEGRETERIA GENERALE
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Valentino Di Mauro)